

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3851}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CANEPA, BALLARDINI, CASTIGLIONE, LENOCI, MARIOTTI, ACHILLI, ARTALI, COLUCCI, CONCAS, DELLA BRIOTTA, FERRI MARIO, GIOVANARDI, MAGNANI NOYA MARIA, MUSOTTO, ORLANDO, SAVOLDI, SPINELLI, STRAZZI, TOCCO

Presentata il 26 giugno 1975

Principi fondamentali in materia di istruzione e formazione professionale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. — Tra le materie su cui, a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, le regioni a statuto ordinario hanno potestà legislativa ed amministrativa rientra come è noto l'istruzione artigiana e professionale che, con la esclusione dell'istruzione impartita nell'ambito degli istituti professionali di Stato, è stata trasferita alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Nella materia considerata, la potestà della regione incontra due limiti:

sul piano del potere amministrativo nelle funzioni riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 17 lettera a) della legge 16 maggio 1970, n. 281 e per effetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 (articoli 7 e 8);

sul piano della potestà legislativa le norme legislative regionali, oltre a non essere in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni, debbono essere emanate « nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ». Principi

che, secondo l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 sono quelli che si desumono dalle leggi vigenti ovvero quelli che « risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie ».

La presente legge vuole appunto corrispondere alla finalità ora ricordata (legge cornice) e risolvere ad un tempo il problema del corretto svolgimento dei rapporti tra lo Stato e le regioni nell'esercizio delle potestà amministrative che il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 assegna negli articoli 7 e 8 allo Stato.

2. — Lo schema di legge si ispira ai seguenti principi funzionali:

2. 1. — La formazione professionale regionale si colloca con ruolo di « interfaccia » fra il sistema di formazione generale assicurato dallo Stato e il mercato del lavoro.

Essa si rivolge perciò:

da un lato ai giovani che, avendo assolto all'obbligo scolastico, si trovino nella

necessità di conseguire una adeguata preparazione tecnico-professionale per il successivo inserimento nella vita produttiva;

dall'altro ai lavoratori già inseriti nei processi produttivi per garantirli in ordine alle evoluzioni tecnologiche e alla mobilità orizzontale e verticale (miglioramento della propria posizione nell'ambito di una stessa organizzazione).

La rilevanza sociale del disposto contenuto nell'articolo 1 della legge è di tutta evidenza ove si consideri che:

a) circa mezzo milione di giovani lascia ogni anno il sistema scolastico per « interruzione » anziché per « completamento » dei *curricula* intrapresi. Rispetto a questa massa di giovani che entra nel mercato del lavoro senza una « professionalità specifica » le attuali strutture di formazione extrascolastiche riescono ad assorbire poco meno di un quinto di giovani che abbandonano il sistema scolastico.

Una siffatta circostanza se induce a ripensare criticamente al livello di formazione oggi assicurato dalle strutture scolastiche (ivi compresi gli istituti tecnici la cui rispondenza alle esigenze del mondo produttivo è universalmente messa in dubbio) con la tendenza ad una crescente deprofessionalizzazione dei diversi indirizzi scolastici, al processo di dequalificazione professionale in atto nelle strutture scolastiche secondarie e a spingere per un generale recupero tecnologico della formazione generale assicurata dalla scuola secondaria superiore, giustifica il tentativo messo in atto dalle regioni di creare di fatto nuovi istituti professionali concorrenti con quelli dello Stato, attraverso il prolungamento dei corsi annuali e biennali a corsi triennali, con il pericolo di preconstituire una scuola regionale « parallela » o « alternativa » a quella di Stato.

In questa prospettiva il disposto dell'articolo 2 per la parte che si riferisce ai giovani in cerca di prima occupazione ipotizza un sistema regionale di corsi tendenzialmente brevi di formazione professionale ai diversi livelli di uscita (post-obbligo, post-diploma, post-lauree) dal sistema scolastico statale rivolti ad assicurare una specifica professionalità a quanti si inseriscono nelle strutture produttive.

Naturalmente la durata e la connotazione specifica dei corsi regionali dipenderà dalle soluzioni che saranno adottate in sede di riforma della scuola secondaria superiore.

Nella misura in cui si perverrà ad una scuola unitaria in cui tutti gli indirizzi di studio posseggono la duplice valenza formativa: culturale generale e specificamente pre-professionale con l'inserimento, in tutti gli indirizzi prescelti (letterario-classico; fisico-matematica, ecc.), di una componente tecnologico-operativa i corsi regionali si configureranno come moduli tendenzialmente professionalizzanti con progressiva riduzione dell'area formativa a più generale valenza culturale.

In questo senso viene ad istituirsi un legame stretto e funzionale fra la formazione effettuata in sede scolastica normale e quella effettuata, ai fini professionali, in sede regionale.

Questa ipotesi non spoglia la scuola di requisiti professionali, per configurare, al limite, una scuola orizzontale scientifico-generica dello Stato e una scuola dei poveri, professionale gestita dalle regioni: bensì traccia una linea di demarcazione tra professionalità fondamentali, ancorate a precisi strumenti tecnico-scientifici, fornite dal sistema formativo nazionale, e professionalità di contesto, non addestrative ma legate alla consapevolezza dei cicli produttivi, fornita dal sistema formativo regionale.

I contenuti di massima del ciclo della secondaria, ancorati ad alcune valenze culturali di base, dovrebbero via via arricchirsi di capacità professionali dirette, tanto da garantire per ogni livello di uscita del sistema scolastico una possibile collocazione sul mercato del lavoro, previo intervento diretto, di durata variabile, del sistema regionale.

Rispetto a questa ipotesi, che andrebbe analizzata con maggiori dettagli (e non mancherà di esserlo nell'ambito del dibattito che a tutti i livelli si sta operando) ci preme sottolineare in questa sede che il nuovo ruolo, qui tratteggiato, delle strutture formative regionali riesce esaltato e non compresso.

Scompare, certo, il biennio polivalente che oggi svolge una indispensabile funzione di recupero professionale delle frange in uscita dal sistema scolastico, per un allineamento egualitario di tutti i giovani nel canale istituzionale.

Ma si apriranno spazi nuovi, da esplorare e da riproporre in ogni contesto regionale e, al limite, distrettuale, di formazione professionale post-biennio, post-diploma, post-laurea per i più diversi indirizzi occupativi;

b) ma una importanza non minore riveste la parte del dispositivo (2° comma; ar-

ticolo 2) della legge rivolta ai lavoratori già inseriti in una posizione lavorativa.

Il principio da cui muove la legge è che la formazione professionale non possa essere riguardata come fatto episodico ma deve al contrario interessare, attraverso un processo continuo, tutto l'arco della vita lavorativa del cittadino, in conformità peraltro delle raccomandazioni dell'OIL e dei principi, enunciati in sede CEE, per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale.

Indipendentemente, comunque, da tali raccomandazioni e principi, va tenuto presente che i fattori tecnologici e i processi organizzativi ad essi collegati mentre da un lato stanno contribuendo a creare una articolazione sempre più vasta e dinamica di attività professionali, dall'altro inducono a una rapida obsolescenza dei contenuti tecnici acquisiti in sede formativa, quand'anche in tale sede la formazione conseguita sia stata a suo tempo vasta e approfondita.

Questi fenomeni, anche se propri in certa misura di tutti i tempi, mai come oggi, tuttavia, si sono atteggiati in forme così estese, continue e rapide. Il che, ovviamente, chiama il sistema formativo a compiti di grande impegno nei confronti dei lavoratori adulti, trattandosi di intervenire in aiuto di chi già lavora attraverso un ventaglio di iniziative che vanno dalla qualificazione in tempi brevi, secondo accertate esigenze di impiego, alla riqualificazione di coloro cui il progresso tecnologico toglie l'esercizio di una qualifica già acquisita; dall'aggiornamento e dalla periodica riclassificazione di chi, pur restando nelle medesime mansioni, è costretto a rivedere le basi della propria preparazione a causa dei mutati termini tecnici del proprio lavoro, alla promozione sul lavoro in vista dello svolgimento di mansioni di maggiore responsabilità.

Un secondo principio sotteso a questa parte del dispositivo dell'articolo 1 destinato agli adulti già inseriti nel sistema produttivo è che indipendentemente dagli scopi occupazionali che le sono propri, la formazione professionale deve potere consentire sia pure a determinate condizioni e con ogni prudente cautela il reinserimento del lavoratore adulto che lo desidera nel circuito scolastico (articolo 1).

A tal fine le esperienze di lavoro maturate, unite ad unità di studio professionale effettuate nei corsi regionali possono consentire una circolarità fra esperienze di lavoro, formazione professionale e scuola (articolo 8),

chiaramente richiesta dalle organizzazioni sindacali con la recente conquista dei congedi remunerati per ragioni di studio (le così dette 150 ore).

2. 2. — In coerenza con i principi sopra enunciati gli articoli 4 e 5 prevedono che i centri di formazione professionale assumano una configurazione affatto diversa dalle strutture scolastiche prevedendo il funzionamento di dette strutture per l'intero arco della giornata in modo da essere accessibili ai lavoratori già occupati che desiderano frequentare corsi serali.

Sempre al fine di consentire la destrutturazione dello schema scolarizzato di formazione dei corsi di formazione professionale viene prevista, limitatamente ai centri regionali, la possibilità di utilizzare in modo integrato le attrezzature degli istituti professionali di Stato e i laboratori della scuola secondaria superiore e la possibilità di convenzioni con aziende per corsi residenziali guidati e esperienze finalizzate.

2. 3. — In questa prospettiva di apertura dei centri alla formazione professionale dei lavoratori adulti viene previsto e generalizzato l'istituto del congedo retribuito del personale docente per l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico didattico (articolo 14).

La formazione dei lavoratori adulti infatti richiede per sua natura contenuti agili, progettati, compatibili con il continuo flusso di innovazione tecnico organizzativo delle imprese produttrici e delle aziende pubbliche erogatrici di servizi.

Una siffatta prospettiva si fonda su un profondo rinnovamento di cultura e di comportamenti dei docenti che devono modificare il proprio ruolo, da quello di tecnici disciplinari a quello di progettisti di formazione capaci di rilevare i bisogni di formazione e corredarli a precisi obiettivi formativi desunti dai ruoli professionali che i lavoratori sono chiamati a svolgere sul lavoro.

2. 4. — Discende da tale impostazione « modulare » del sistema di formazione professionale la norma contenuta nell'articolo 3 che demanda alle regioni il potere di disciplinare modalità, contenuti, formule dei diversi interventi formativi, garantendo, nel contempo, che dette attività assicurino il conseguimento di qualifiche sostanzialmente uguali e parimenti valide sul piano interno e comunitario (articolo 3).

L'esigenza di carattere unitario che la presente norma è diretta a soddisfare appare

di tutta evidenza ove si consideri che da tempo, in sede CEE, si sta concretamente operando, al di sopra dello stesso ambito nazionale, per il ravvicinamento dei livelli di formazione attraverso la elaborazione di alcune delle conoscenze e delle capacità medie occorrenti per svolgere talune attività nell'area comunitaria.

3. - Sul piano delle scelte politico-istituzionali:

3. 1. - riaffermata (articolo 1) la potestà legislativa e amministrativa delle regioni nel campo della formazione professionale, la legge sancisce il principio in base al quale la regione provvede alla programmazione, alla promozione ed alla gestione dei corsi di formazione professionale (articolo 3).

3. 2. - Tuttavia allo scopo di assicurare il massimo di flessibilità del sistema e il più diversificato apporto di esperienze, con speciale riferimento alle proposte formative elaborate nell'ambito delle organizzazioni sindacali (congedi retribuiti a scopi di formazione, eccetera), le leggi regionali potranno prevedere finanziamenti per progetti di formazione professionale non gestiti direttamente dalle regioni, sempre che gli stessi rientrino nei piani di attività predisposti dalle regioni e ne costituiscano una funzionale integrazione e sempre che i promotori di tali attività offrano preventive garanzie in ordine alla idoneità tecnica ed organizzativa delle proprie sedi didattiche, sotto il profilo dei locali, delle attrezzature e del personale (articolo 6).

3. 3. - La legge stabilisce le condizioni e le modalità per l'accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore di coloro che abbiano frequentato, con esito positivo, corsi di formazione professionale (articolo 8).

Viene naturalmente esclusa (articolo 7, 1° comma) qualunque soluzione intesa a prevedere il compimento di cicli formativi (sia di 1° che di 2° grado) a carattere non professionale nell'ambito del sistema di formazione professionale regionale con la sola eccezione di quanto disposto ai commi 2° e 3° dell'articolo 7 che detta norme particolari per il primo periodo di applicazione della legge.

3. 4. - È previsto (articolo 8) un apposito comitato regionale di collegamento con la scuola secondaria superiore per l'applicazione della normativa per l'accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore

di coloro che abbiano frequentato con esito positivo corsi di formazione professionale.

3. 5. - A livello nazionale l'articolo 16 prevede la istituzione di un comitato nazionale per la formazione professionale nel quale confluiscono le più qualificate rappresentanze delle Amministrazioni centrali, delle regioni, delle parti sociali.

Viene in tal modo recepita la proposta autorevolmente avanzata (1) dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro intesa ad assicurare, attraverso tale comitato, « un permanente contatto tra le amministrazioni pubbliche e le forze sociali al fine di tracciare gli indirizzi di una politica formativa coordinata ed attivamente operante nel quadro della programmazione economica ed, in particolare, della politica della occupazione ».

4. - Un aspetto non secondario della legge si riferisce ai rapporti di impiego (articolo 14) da instaurare con il personale docente e gli esperti utilizzati nelle attività di formazione professionale.

Oltre al personale di ruolo previsto per la generalità dei corsi di formazione professionale regionali viene prevista la possibilità di utilizzare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato non superiori a 5 anni, personale dotato di particolare qualificazione tecnica e personale comandato dal Ministero della pubblica istruzione.

Si rende infatti indispensabile evitare una accentuata strutturazione delle attività di formazione professionale per assicurare nei fatti un continuo adeguamento dei corsi ai mutamenti della domanda di formazione espressa dal sistema economico.

5. - Per quanto concerne il meccanismo di finanziamento del nuovo sistema di formazione professionale la legge accoglie sostanzialmente la richiesta più volte avanzata dalle regioni e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di una fiscalizzazione dei finanziamenti che nell'attuale disciplina sono assicurati prevalentemente dai contributi erogati dal sistema previdenziale. Si sana in tal modo una palese discriminazione in virtù della quale solo la formazione professionale doveva essere pagata con denaro proveniente direttamente dai lavoratori.

(1) CNEL - Schema di osservazioni e proposte sui problemi della formazione professionale, novembre 1974.

L'articolo 17 prevede infatti che il contributo per il finanziamento delle attività formative regionali verrà iscritto nel bilancio dello Stato nel fondo comune previsto dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui alla legge, continuerà ad affluire, oltre al contributo statale per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente

della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, un contributo pari al 2 per cento del contributo globale annualmente stabilito per l'integrazione salariale e il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, reso indispensabile per una utilizzazione a fini di qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori delle provvidenze previste nei casi di ristrutturazioni e sospensioni delle attività produttive.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le regioni esercitano potestà legislativa in materia di orientamento e formazione professionale nei limiti delle norme costituzionali e in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

Allo scopo di garantire il più stretto collegamento fra gli interventi formativi promossi dalle regioni e la politica attiva dell'impiego perseguita dagli organi dello Stato, gli uffici regionali del lavoro sono tenuti a fornire alle regioni con periodicità semestrale informazioni sul mercato del lavoro e sulle professioni.

ART. 2.

La formazione professionale è rivolta a tutti coloro che si apprestano ad esercitare o già esercitano una attività lavorativa nei vari settori produttivi.

Essa attua il diritto dei giovani, che abbiano assolto all'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, a conseguire una preparazione professionale specifica adeguata ai diversi livelli di uscita dalle strutture scolastiche e il diritto dei lavoratori allo sviluppo e al perfezionamento delle proprie capacità professionali in vista della occupazione o ai fini della promozione e mobilità sul lavoro.

Indipendentemente dagli scopi occupazionali che le sono propri la formazione professionale garantisce, con le condizioni, modalità e requisiti fissati con le procedure di cui all'articolo 8, il reingresso nel circuito scolastico.

ART. 3.

Le attività di formazione professionale di cui all'articolo precedente sono programmate dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Tali attività sono promosse e gestite dalle regioni mediante formule didattiche diverse. Queste devono, comunque, nel caso di corsi abilitanti all'esercizio di specifiche attività lavorative, essere atte a garantire ai lavoratori il conseguimento di qualifiche professionali, che presuppongano un livello minimo comune di conoscenze tecniche e di capacità pratiche valide sul piano nazionale e comunitario.

I cicli formativi, articolati in maniera da fornire risposta alle esigenze dei lavoratori nel quadro del programma regionale, non potranno essere percorsi successivamente senza reinserimenti nell'attività lavorativa.

L'alternanza fra questa e le attività di formazione professionale dovrà rispondere a precisati criteri quantitativi e qualitativi, da fissarsi nelle leggi regionali, per evitare la istituzionalizzazione di fatto di un canale formativo parallelo ed alternativo alla scuola secondaria superiore.

Per gli allievi provenienti dalla scuola secondaria superiore le regioni organizzano corsi professionali adeguati alle diverse basi formative di partenza, e in particolare:

a) cicli di qualificazione e specializzazione professionale per allievi provenienti dalle classi intermedie della scuola secondaria superiore;

b) cicli di specializzazione per i maturati che aspirino ad approfondire determinate competenze o ottenere le abilitazioni professionali in base alle norme vigenti;

c) cicli di diploma, istituiti o gestiti di concerto con l'università.

I cicli di cui alla lettera a) completati con successo saranno valutati con le procedure di cui all'articolo 7 agli effetti di un eventuale reingresso nelle strutture scolastiche di Stato.

ART. 4.

Le regioni assicurano un calendario e un orario di funzionamento dei centri in modo da agevolare la frequenza ai corsi dei lavoratori occupati.

ART. 5.

È consentita la utilizzazione — previa intesa con le competenti autorità scolastiche — delle strutture della scuola secondaria per i cicli regionali di formazione professionale e delle attrezzature regionali per i diversi indirizzi della scuola secondaria superiore.

Particolari convenzioni potranno regolare l'uso di impianti industriali, agricoli e di servizio per corsi residenziali ed esperienze di lavoro per gli allievi dei corsi regionali.

ART. 6.

Le regioni possono finanziare, oltre alla attività che si svolge presso i centri pubblici regionali, progetti promossi da organismi ri-

conosciuti nella apposita legge regionale. Tali organismi non dovranno operare a fini di lucro.

Le attività di formazione professionale finanziate dalle regioni possono essere autorizzate soltanto quando abbiano carattere integrativo delle attività a diretta gestione regionale e i promotori delle attività stesse offrano preventive garanzie in ordine alla corrispondenza dei progetti proposti ai programmi predisposti dalle regioni e in ordine alla idoneità tecnica ed organizzativa delle sedi didattiche, delle attrezzature e del personale insegnante.

La regione dovrà prevedere adeguate forme di partecipazione e di controllo degli organi regionali sulla amministrazione e sulla gestione delle attività in tutto o in parte da esse finanziate.

Nelle attività di formazione professionale di cui ai commi precedenti dovranno essere garantite adeguate forme di partecipazione e di controllo da parte degli allievi, degli insegnanti e delle parti sociali più direttamente interessate.

Oltre agli organismi di cui al 1° comma del presente articolo le imprese possono accedere al finanziamento regionale per le attività formative dirette alla difesa o all'incremento dell'occupazione o alla promozione professionale dei lavoratori, purché i lavoratori interessati — durante le ore di formazione — non siano utilizzati per finalità produttive.

In particolare, queste ultime sono chiamate ad esprimere parere in merito:

alla determinazione degli obiettivi e delle condizioni in cui è organizzata la formazione;

ai criteri che devono presiedere all'avviamento degli aspiranti alle attività di formazione nei casi di riqualificazione e promozione dei lavoratori dell'azienda;

ai problemi connessi con l'impiego dei lavoratori al termine della loro formazione.

Ai lavoratori occupati, compresi gli apprendisti, che frequentano, a tempo pieno o parziale, corsi di formazione professionale presso gli organismi autorizzati dalle competenti autorità regionali, si applica l'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 7.

Per essere ammessi a cicli di formazione professionale, occorre aver soddisfatto all'obbligo scolastico o, in mancanza, essere sciolti dall'obbligo ai sensi delle vigenti leggi.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge le regioni e i provveditori agli studi possono addivenire a convenzioni intese a realizzare con l'impiego di personale insegnante in servizio nelle scuole statali o comunque nominato dal provveditore agli studi a norma delle disposizioni vigenti per gli incarichi e supplenze nelle scuole medie statali integrazioni culturali di corsi di formazione professionale a diretta gestione regionale frequentati da allievi non forniti di licenza media, tali da permettere agli stessi di sostenere, presso scuole medie statali, un apposito esame di licenza. Le attività di insegnamento svolte dal personale statale nei predetti corsi sono equiparate agli effetti giuridici ed economici a quelle svolte negli istituti di istruzione statale.

Nel primo decennio di applicazione della presente legge le regioni promuovono e gestiscono direttamente corsi professionali per lavoratori forniti della sola licenza media, includenti anche unità di studio e di esperienze lavorative valutabili ai fini dei rientri nella scuola secondaria superiore, in base ai criteri fissati dalla commissione regionale di cui all'articolo 8.

ART. 8.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno fissate condizioni, modalità e requisiti per l'accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore di coloro che abbiano frequentato, con esito positivo, corsi di formazione professionale.

L'applicazione della normativa di cui agli articoli 7 e 8 alle situazioni regionali specifiche è affidata ad un comitato regionale per il collegamento fra la scuola secondaria superiore e le strutture di formazione professionale. Tale comitato ha anche il compito di esprimere pareri e formulare proposte sulle modalità dei rientri nella scuola secondaria superiore di lavoratori che abbiano seguito corsi regionali, con speciale riferimento alla valutazione, ai fini del reingresso scolastico, delle attività svolte e delle eventuali qualificazioni conseguite.

Il comitato è presieduto dal presidente della regione o da un assessore da lui delegato ed è inoltre composto da:

- a) il sovrintendente regionale scolastico;
- b) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro;
- c) otto docenti designati dai consigli provinciali scolastici;

d) quattro esperti di formazione professionale designati dal Consiglio regionale;

e) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative;

f) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative;

g) due rappresentanti dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi;

h) un rappresentante dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Alle nomine provvede con proprio decreto il presidente della regione.

ART. 9.

La frequenza ai cicli di formazione professionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini del rinvio del servizio militare di leva.

ART. 10.

La partecipazione a cicli di formazione professionale è gratuita.

La frequenza degli allievi ai cicli di formazione professionale deve essere incentivata con forme adeguate di assistenza.

Per i lavoratori adulti disoccupati o temporaneamente sospesi dal lavoro potranno essere previste particolari indennità di frequenza.

ART. 11.

Al termine dei corsi di formazione professionale previsti dalla presente legge, i lavoratori che li abbiano regolarmente frequentati e ove ne abbiano superato le prove finali, riceveranno un certificato di qualificazione, riqualificazione e specializzazione o un diploma di qualifica di livello post-secondario.

Gli attestati di frequenza debbono registrare i contenuti e la durata del corso e gli obiettivi formativi del corso stesso.

I certificati e i diplomi di qualifica, validi su tutto il territorio nazionale, debbono contenere, oltre agli elementi di cui al comma precedente, l'indicazione della fascia di qualificazione cui l'intervento formativo è finalizzato.

ART. 12.

Le fasce di qualificazione vengono definite — sulla scorta di rilevazioni effettuate dall'Istituto per lo sviluppo della formazione

professionale di lavoratori - con periodicità triennale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai livelli professionali sanciti dalla contrattazione collettiva delle diverse categorie dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi, sentito il Comitato nazionale di cui al successivo articolo.

Con le stesse modalità di cui al precedente comma il Ministero del lavoro e della previdenza sociale definisce i livelli scolastici di partenza e, nella durata e nei contenuti, le unità di studio e di esperienze professionali indispensabili per ogni intervento formativo finalizzato all'attribuzione dell'attestato di qualifica. Definisce contestualmente i requisiti minimi di dotazione delle sedi formative e di preparazione del personale docente.

ART. 13.

All'atto dell'avviamento al lavoro dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, apposite commissioni, da istituirsi, in attuazione dell'articolo 7 lettera A) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione verificheranno, per i lavoratori che non abbiano svolto attività lavorativa in mansioni proprie della loro qualifica, il possesso dei requisiti professionali occorrenti per svolgere l'attività lavorativa cui desiderano essere avviati. In caso positivo le commissioni rilasciano apposita certificazione. In caso negativo i lavoratori vengono indirizzati ad attività di formazione adeguate al loro livello di preparazione professionale tenuto conto delle esigenze occupazionali.

Per i lavoratori in possesso dei certificati e dei diplomi di cui al precedente articolo 11, la certificazione stessa è valida ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, dopo un periodo di occupazione, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva, in mansioni proprie della qualifica stessa.

ART. 14.

Il personale dei centri di formazione professionale dipendenti dalle regioni è costituito oltre che dal personale di ruolo, da personale comandato dal Ministero della pubblica istruzione e da personale assunto a contratto per un periodo non superiore a 5 anni, quando si richieda una particolare qualificazione tecnica.

I regolamenti organici relativi al personale dipendente dalle regioni e i contratti collettivi per il personale non regionale addetto ad attività di formazione professionale dovranno contenere norme intese ad assicurare periodici congedi retribuiti per l'aggiornamento culturale e tecnico-didattico dei docenti.

ART. 15.

Il contributo per il finanziamento delle attività formative regionali verrà iscritto nel bilancio dello Stato, a far data dall'esercizio 1976, nel fondo comune previsto dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il finanziamento delle precitate attività viene fissato, per l'esercizio finanziario 1976, in lire 100.000.000.000 di cui il 75 per cento versato sul fondo comune previsto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il restante 25 per cento viene assegnato al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle competenze amministrative statali di cui all'articolo 17 lettera a) della legge 16 maggio 1970, n. 281 e alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, articoli 7 e 8.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare provvedimenti aventi valore di legge che modificano, in conformità della presente norma, le disposizioni di legge che regolano il fondo addestramento professionale dei lavoratori.

Il fondo addestramento professionale dei lavoratori è alimentato inoltre dal 2 per cento del contributo globale annualmente stabilito per l'integrazione salariale ed il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464 (Cassa integrazione guadagni). Il contributo di cui sopra è destinato ad incentivare la frequenza ai corsi di qualificazione e riqualificazione previsti dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464 e dal terzo comma dell'articolo 12 della presente legge.

Ogni disposizione normativa in contrasto con il presente articolo di legge è abrogata.

ART. 16.

È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Comitato nazionale per la formazione professionale.

Il Comitato nazionale per la formazione professionale provvede:

a) a formulare pareri obbligatori per l'impiego dei fondi di cui all'articolo precedente per lo svolgimento delle finalità di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 secondo le modalità previste dalla legge 8 novembre 1973, n. 736, nonché per l'avviamento alla Commissione delle Comunità europee dei progetti di formazione accessibili ai contributi comunitari;

b) a formulare pareri obbligatori in ordine ai corsi previsti dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

c) a formulare pareri obbligatori sulla definizione delle fasce di qualificazione e delle unità di studio e di esperienze professionali necessarie per conseguirli in conformità di quanto disposto dagli articoli 11 e 12 della presente legge;

d) alla redazione annuale di un quadro generale della domanda formativa e della situazione del settore da presentare in Parlamento in occasione dell'esame dei bilanci dello Stato;

e) a svolgere ogni altra attività consultiva specificatamente richiesta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della pubblica istruzione e dalle regioni.

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo il Comitato nazionale per la formazione professionale si avvale dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

ART. 17.

Il Comitato nazionale per la formazione professionale, presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è costituito da:

a) 1 rappresentante designato da ciascuno dei seguenti Ministeri: tesoro, industria, commercio e artigianato, agricoltura, organizzazione della pubblica amministrazione, partecipazioni statali, bilancio e programmazione;

b) 10 rappresentanti delle regioni;

c) 6 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, 2 rappresentanti designati dalle orga-

nizzazioni dei lavoratori autonomi e 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro;

d) 3 esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

e) 2 esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione;

f) 1 rappresentante designato dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

I membri del Comitato nazionale per la formazione professionale durano in carica 4 anni.

Il Comitato nazionale per la formazione professionale si riunisce ordinariamente almeno ogni bimestre.